



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- **PROVINCIA DI CATANIA** -
- **VI^ SETTORE TECNICO URBANISTICA** -
- Via Regina Margherita n. 8 – C.A.P. 95025 Acì Sant'Antonio -

CONCESSIONE EDILIZIA N. 36 / 2011
PRAT. EDIL. N. 03/2011

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 23 febbraio 2011 prot. n. 4123, dalla ditta **PUGLISI Francesco** nato a Catania il 19 giugno 1978, cod. fisc. PGL FNC 78H19 C3510, e residente in Acireale (CT) Via Nuova n. 148, per conseguire la concessione edilizia per l'intervento edilizio di "*Demolizione e ricostruzione ed ampliamento dell'edificio per civile abitazione sito in Acì Sant'Antonio Via Cimitero S. Lucia s.n., ai sensi dell'art. 2 e 3 della L.R. 6/2010 -Piano Casa*" da eseguirsi nel vetusto fabbricato, individuato in catasto al foglio n. 14 del Comune di Acì Sant'Antonio particelle n. 140, 192, 237 fabbricato rurale e particella n. 230 vigneto di pertinenza;

VISTO che il richiedente, come risulta agli atti d'ufficio e dai seguenti atti pubblici, ha titolo per ottenere la predetta concessione edilizia, e precisamente:

- la particella n. 140 del foglio 14 (fabbricato rurale) giusto atto pubblico, rogito dal Notaio Dottor Paolo SAPORITA in Randazzo (CT), in data 19 marzo 2004, Rep. n. 16.410, registrato a Giarre (CT) il 09 aprile 2004 al n. 992, serie 1T.

- le particelle n. 237 e 192 (fabbricato rurale) e la particella n. 230 (vigneto) rispettivamente del foglio 14, giusto atto pubblico rogito dal Notaio Dottor Paolo SAPORITA in Randazzo (CT), in data 07 aprile 2003, Rep. n. 13.371 numero progressivo 5261;

VISTA la documentazione, gli elaborati architettonici di progetto nonché la relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguirsi, allegati alla predetta istanza, redatti dal Geom. PUGLISI Andrea iscritto all'Albo dei Geometri della Prov. di Catania al n. 2976;

VISTA la relazione tecnica igienico sanitaria redatta dal tecnico progettista;

VISTA la relazione d'istruttoria dell'Ufficio Prot./Urb. n. 5294 del 10 marzo 2011;

VISTO il parere della C.E.C. espresso nella seduta del 24 marzo 2011 con verbale n. 05/05;

VISTI il regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana;

VISTI la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; La Legge n. 10 del 28 gennaio 1977; La L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978; Il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

VISTA la L.R. 23 marzo 2010, n. 6 – Piano Casa e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 5 agosto 2010, inerente l'applicazione del "Piano Casa" di cui alla L.R. 23 marzo 2010, n. 6, nel territorio del Comune di Acì Sant'Antonio;

VISTA la deliberazione concernente l'incidenza degli oneri concessori;

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso il calcolo dei contributi relativi all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

CONSIDERATO che gli importi relativi al contributo per gli oneri di urbanizzazione sono stati determinati in €. 425,92 e per il costo di costruzione in €. 1.653,95 salvo eventuale conguaglio derivanti da più esatti accertamenti;

VISTA la documentazione prodotta ad integrazione con nota prot. n. 18300 del 15 settembre 2011 dalla ditta proprietaria, in ottemperanza alla richiesta dell'Ufficio;

VISTO il versamento di €. 200,00 effettuato in data 23 febbraio 2011, VCYL 0050 per diritti di segreteria rilascio concessione edilizia, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale;

VISTO il versamento di €. 150,00 effettuato ad integrazione, in data 07 ottobre 2011, Codice TD 123 VERIFY ID 344681 per diritti di segreteria rilascio concessione edilizia, beneficiario CC. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale;

VISTO il versamento di €. 425,92 effettuato in data 13 settembre 2011, VCYL 0065 per contributo oneri concessori, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale;

VISTO il versamento di €. 1.653,95 effettuato in data 13 settembre 2011, VCYL 0064 per contributo costo di costruzione, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale;

VISTA la richiesta di autorizzazione allo scarico prot. n. 4124 del 23 febbraio 2011;

VISTA la richiesta di assegno di linea e di livello reg. al prot. n. 4125 del 23 febbraio 2011;

VISTO l'atto di assunzione di vincoli urbanistici ed area parcheggio rogito in data 25 luglio 2011 dal Dottor Notaio Riccardo DAGNINO in Trecastagni (CT) registrato in Acireale in data 28 luglio 2011 al n. 2343;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991;

SALVI i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici e regolamenti di igiene e di polizia urbana,

D I S P O N E

Art. 1 - Titolare della concessione

Ditta **PUGLISI Francesco** nato a Catania il 19 giugno 1978, cod. fisc. PGL FNC 78H19 C3510, e residente in Acireale (CT) Via Nuova n. 148;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, l'intervento edilizio di "*Demolizione e ricostruzione ed ampliamento dell'edificio per civile abitazione sito in Aci Sant'Antonio Via Cimitero S. Lucia s.n., ai sensi dell'art. 2 e 3 della L.R. 6/2010 -Piano Casa*" da eseguirsi nel vetusto fabbricato, individuato in catasto al foglio n. 14 del Comune di Aci Sant'Antonio particelle n. 140, 192, 237 fabbricato rurale e particella n. 230 vigneto di pertinenza, ricadente in Z.T.O. "E" il fabbricato, mentre il terreno di pertinenza in parte è ricadente in fascia di rispetto autostradale.

Il volume esistente del fabbricato è pari a mc. 381,50;

L'incremento del volume consentito dal richiamato art. 2 e 3 della L.R. 6/2010 -Piano Casa- è pari a mc. 114,45 e pertanto il volume complessivo è di mc. 495,95.

L'incremento del volume è anch'esso destinato a residenza, il tutto secondo gli elaborati architettonici costituiti da n. 7 tavola di progetto e relazione tecnica, che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione edilizia con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 2 e 3 della L.R. n. 6/2010-Piano Casa- è così distinto:

- *Versamento di €. 425,92 effettuato in data 13 settembre 2011, VCYL 0065 per contributo oneri concessori, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale ;*

- *Versamento di €. 1.653,95 effettuato in data 13 settembre 2011, VCYL 0064 per contributo costo di costruzione, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale ;*

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato:

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove s'intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose:

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e a condizioni che il fabbricato venga arretrato di mt. 2,00 dal ciglio stradale secondo le prescrizioni della C.C.E.:

Li, 10 OTT. 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Antonino Finocchiaro)

Antonino Finocchiaro



IL DIRIGENTE U.T.C.

(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)

Giovanna Gurreri

Notificato il 13-10-11 consegnandone copia a mani di Pezzini Andrea nella qualità di tecnico secondo sua dichiarazione e dichiara di accettare la presente Concessione Edilizia e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

per ricevuta 13-10-11

Pezzini Andrea

